

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFRANCAZIONE TERRENO DA LIVELLO/ENFITEUSI TRA IL COMUNE di MONTALBANO JONICO e i SIGNORI LARAGIONE VITTORIA E PAOLO-----

L'anno duemilaventuno, addi t r e, del mese di g i u g n o, presso la Sede Comunale di Montalbano Jonico, innanzi a me Dott.ssa Grazia URICCHIO - Segretario comunale- autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, sono comparsi i signori:-

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Grazia URICCHIO)

1)ing. Pasquale MORISCO, nato il 25/08/1972 a Matera, Responsabile p.o. dell'Area Tecnica, il quale dichiara di agire ed intervenire in quest' atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresenta nella precitata qualità, ai sensi art. 107 del precitato D. Lgs. n. 267/2000, d'ora in avanti denominato "Ente affrancante"(codice fiscale:81001250778)-----

L'AFFRANCATARIO

Vittoria Laragione
Paolo Laragione

2)LARAGIONE Vittoria, nata a Bari il 30/01/1959 e residente in Montalbano Jonico alla via Basilicata n.18, codice fiscale LRGVTR59A70A662P.
3)LARAGIONE Paolo, nato a Montalbano Jonico il 16/01/1960 e residente in Montalbano Jonico alla via Cola Da Rienzo n.17, codice fiscale LRGPLA60A16F399Z, d'ora in avanti denominati "affrancatari" -----

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Pasquale MORISCO)

I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, di comune accordo e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto:-----

----- P R E M E S S O -----

Che, con ordinanza n°15 in data 10-8-1964 del dott. LAVIANI- Commissario per la liquidazione degli usi civici- di Potenza, registrata a Potenza l'11-12-1964 al n°740, vennero regolarizzate occupazioni abusive di terreni comunali, a seguito delle quali furono costituiti su detti terreni canoni enfiteutici e livelli;--

Che, con deliberazione consiliare n°182 del 10-12-1973, esecutiva, veniva decisa l'affrancazione dei canoni enfiteutici gravanti su ex terreni comunali e si delegava alla G.C. la formazione e l'approvazione di ruoli;

Che, con deliberazione di G.C. n°163 del 27-5-1974, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il ruolo per l'affrancazione dei canoni enfiteutici;-----

Che la sig.ra LARAGIONE Vittoria con nota del 23.4.2021, acquisita agli atti il 23.4.2021 al n.5640 ha chiesto l'affrancazione da livello esistente sul terreno di cui al foglio 51 particella n. 225 di Ha 0.80.50 R.D. attuale €.151,84+4,07- R.D. storico €.31,18, di cui risulta co-livellaria per 1/2 con il fratello Paolo;----

Che alla predetta domanda la signora LARAGIONE Vittoria ha allegato: visure catastali rilasciate dall'Agenzia del Territorio di Matera, da cui si evince che il terreno in questione sono posseduti con diritto di livello per 1/2 dalla signora LARAGIONE Vittoria e per 1/2 dal fratello LARAGIONE Paolo; il certificato rilasciato dalla Regione Basilicata -Dipartimento Agricoltura-Ufficio Capitale Terra- di Potenza con prot.n°82915 del 27.4.2021, con cui si attesta che gli immobili risultano utenze convertite in enfiteusi con ordinanza 23.2.1934:-----

Che con determinazione A.T. n.186/450 del 11.05.2021 è stato stabilito il capitale di affrancazione dovuto dai richiedenti, importo versato dagli affrancatari come da ricevuta di incasso n.196 del 13.5.2021;-----

Che, con deliberazione di G.C.n.88 del 6.7.2020, esecutiva, si è stabilito di

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot.ssa Grazia URICCHIO)

L'AFFRANCATARIO

Vittoria Laragione
Paolo Laragione

Il Responsabile del Area Tecnica
(Ing. Pasquale MOGGI)

affrancare da livello i terreni suddetti in favore dei signori LARAGIONE Vittoria e Paolo;-----

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----

tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:-----

Articolo 1) VALORE DELLA PREMESSA - La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui espressamente richiamata e confermata.-----

Articolo 2) Il Comune di Montalbano Jonico, a mezzo del proprio legale rappresentante qui convenuto, dichiara affrancato il livello/enfiteusi gravante sul terreno di cui al 51 particella n.225 di Ha di Ha 0.80.50, qualità frutteto irriguo per Ha 0.70.00 e seminativo per Ha 0.10.50, in favore dei signori LARAGIONE Vittoria e LARAGIONE Paolo per 1/2 ciascuno, autorizzando la cancellazione dal catasto dell'iscrizione livellaria/enfiteutica.---

ARTICOLO 3) I predetti e costituiti signori LARAGIONE Vittoria e Paolo, a tale effetto, hanno versato la somma di €.467,70 corrispondente al capitale di affrancazione, come risulta da ricevuta n. 196 del 13.5.2021 mediante versamento presso l'ufficio economato, importo per il quale si rilascia ampia e liberatoria quietanza.-----

ARTICOLO 4) Il presente atto non pregiudica di eventuali diritti che i terzi possano vantare sull'immobile affrancato, risultanti da titoli posteriori all'originario atto di concessione.-----

ARTICOLO 5) Il fondo dedotto in contratto si affranca nello stato in cui attualmente si trova, col riferimento di quanto ad esso è annesso in fatto e in diritto, con ogni servitù inerente, anche non apparente, con tutte le ragioni ed azioni che spettano o possono spettare al Comune di Montalbano, il quale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot.ssa Grazia URICCHIO)

L'AFFRANCATARIO

Vittoria e Paolo Laragione

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Pasquale MEDUSCO)

perciò, immette gli affrancatari in pieno suo luogo e stato.-----

ARTICOLO 6) Il Comune garantisce la piena proprietà del fondo affrancato e di quanto ivi esistente, nonchè il pacifico possesso e la perfetta libertà dello stesso, obbligandosi per ogni caso di evizione a tenere sollevati ed indenni gli affrancatari per qualsiasi molestia derivante da fatto proprio od altrui e, del resto, per la perpetua difesa a termini di legge.-----

ARTICOLO 7) Il Conservatore dei Registri Immobiliari resta dispensato e libero da qualsiasi responsabilità sulla disponibilità dei beni, ai sensi della legge 19.5.1975 n°151, nonchè sul reimpiego della somma che è stata introitata a titolo di capitale di affrancazione. Gli acquirenti garantiscono per i vizi di turbativa, molestie ed evizione. Il Conservatore dei Registri Immobiliari è autorizzato a trascrivere il presente atto, con esonero da ogni responsabilità per iscrizione di ipoteche legali d'ufficio, alle quali le parti espressamente rinunciano-----

ARTICOLO 8) Le spese del presente contratto sono tutte a carico degli affrancatari.-----

ARTICOLO 9) Il terreno oggetto di affrancazione è destinato come di seguito: "zona agricola E2", come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 31.5.2021 con n.57 dall'Ufficio edilizia (Allegato al presente atto), dandosi atto che non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quella della sua utilizzazione.-----

ARTICOLO 10) Ai fini del pagamento delle tasse di bollo, di registro, di voltura catastale e di ogni altra imposta SI INVOCA LA TOTALE ESENZIONE FISCALE, ai sensi degli artt.9 -2° comma- e 16 della legge regionale 12 settembre 2000 n°57.----

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Grazia URICCHIO)


L'AFFRANCATARIO

V. U. O. 1-1-22
Pasquale Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Pasquale M. CO)

Su richiesta delle parti io Segretario comunale ho redatto il presente contratto su n.4 fogli di carta, resa legale, oltre quanto scritto fin qui sul presente e le firme, del quale ho dato lettura alle costituite parti che, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà in ciascuna sua clausola, lo hanno approvato e come lo sottoscrivono.-----


IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA



GLI AFFRANCATARI

Ustione Jacopo
Paolo Serapian

IL SEGRETARIO COMUNALE





CITTA' DI MONTALBANO JONICO (MT)

Ufficio Tecnico Sezione Edilizia Privata

75023 Viale Sacro cuore Tel. 0835/593815 Fax 0835/593852 Internet www.comune.montalbano.mi.it

ALLEGATO A C



Città di Francesco Lomonaco

Certificato n°57 del 31/05/2021

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)

art.30 del D.P.R. 6/6/2001 n° 380

Richiesto da Amministrazione Comunale, per i terreni descritti in catasto al foglio n. 51 particelle n°225;

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti;

1) Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti(2);

-Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n°24 del 22/06/2012

2) Destinazione e Prescrizioni Urbanistiche ed edilizie vigenti;

Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse "E2" come appresso si riporta:

Art. 39 "E2"

-Norme di regolamento urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n°24 del 22/06/2012:

Le aree comprese nelle zone "E2" del territorio comunale, sono destinate ad usi agricoli; in questa zona è consentita la costruzione di manufatti sia di tipo produttivo che abitativo nella misura strettamente necessaria e pertinente alla conduzione di fondi rustici.

Le concessioni gratuite di cui all'art. 9 della L. 10/77 saranno assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d'uso delle costruzioni. Nessuna costruzione potrà essere concessa su fondi agricoli di superficie inferiore a 1 ettaro, ad eccezione di piccoli locali per ricovero di attrezzi della superficie coperta massima di mq. 30 e dell'altezza massima di metri 4,00.

Sono ammesse residenze necessarie e pertinenti alla conduzione del fondo nella misura massima di 0,03 mc/mq, fermo restando il vincolo del lotto minimo non inferiore ad 1 ettaro.

Sono consentiti, per usi di annessi agricoli, diritti edificatori pari a 0,07 mc/mq. suddetti fabbricati dovranno rispettare, complessivamente, le seguenti prescrizioni:

- superficie coperta non superiore a 1/40 della superficie del fondo;
- altezza massima metri 5,00 con esclusione di silos, camini e altri corpi tecnici;
- distanze:

- distanza dai confini non inferiore a metri 10,00

- distanza dalle strade esistenti o in progetto conforme a quanto disposto nel D.M. 1° aprile 1968.

La realizzazione di strutture edilizie per annessi agricoli potrà essere consentita previa presentazione di specifico Piano di Sviluppo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione dell'azienda agricola.

Nelle zone "E / 2" possono essere consentite strutture a servizio delle attività di agriturismo nei limiti delle densità predette, nonché strutture di tipo ludico per lo svago e lo sport preventivamente assentite dall'Amministrazione sulla base di un progetto compatibile con il P.T.P.M. che adotti provvedimenti idonei all'inserimento nel paesaggio ed alla tutela ambientale.

Ai fini della edificazione nelle zone agricole è consentito l'accorpamento alla superficie del fondo principale su cui edificare, della superficie di altri fondi più piccoli alle seguenti condizioni:

- che il fondo su cui edificare sia della superficie minima di 6000 mq;
- che gli altri fondi da accorpare siano contigui al fondo principale (D.G.R. 1749/2006)
- che i fondi da accorpare non siano compresi nella zona "E1".

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge, significando che la validità del presente certificato è di un anno dalla data del rilascio purchè al momento dell'uso esso sia accompagnato da apposita dichiarazione dell'alienante attestante che non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quella della utilizzazione.

Vincoli incidenti sugli Immobili:

-Ambientale e Paesaggistico.

Dalla residenza Municipale li 31/05/2021

**Il Responsabile di P.O. Area Tecnica
Ing. Pasquale MORISCO**

Il Responsabile della Sezione Edilizia Privata
(Ing. Pasquale MORISCO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Grazia URICCHIO)

L'AFFRANCATARIO
Usare il pannello
Paolo Lomonaco